



COMUNE DI CALDOGNO
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE LEGGERE
SU SUOLO PRIVATO I PUBBLICO
E AD USO PUBBLICO

*In applicazione dell'art. 7 del Regolamento Edilizio
Comunale Adottato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 42 del 30.11.2009 Approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 24 del 24.03.2010 in vigore.*

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 22.07.2010

**REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE LEGGERE
SU SUOLO PRIVATO, PUBBLICO O AD USO PUBBLICO**

<i>PREMESSA</i>	<i>Art. 1</i>
<i>NORME GENERALI</i>	<i>Art. 2</i>
<i>GAZEBO</i>	<i>Art. 3</i>
<i>CAPANNI PER ATTREZZI DA GIARDINO</i>	<i>Art. 4</i>
<i>PERGOLE</i>	<i>Art. 5</i>
<i>TETTOIE RICOVERO AUTO</i>	<i>Art. 6</i>
<i>TETTOIE PER IL RICOVERO DI CICLI E MOTOCICLI</i>	<i>Art. 7</i>
<i>PISCINE PRIVATE PREFABBRICATE RIMOVIBILI</i>	<i>Art. 8</i>
<i>ELEMENTI DI ARREDO</i>	<i>Art. 9</i>
<i>LAMPIONI DA GIARDINO - FONTANELLE</i>	<i>Art. 10</i>
<i>GIOCHI BAMBINI</i>	<i>Art. 11</i>
<i>TENDE PARASOLE</i>	<i>Art. 12</i>
<i>PERCORSI OMBREGGIATI</i>	<i>Art. 13</i>
<i>COPERTURE AMOVIBILI PER PISCINE</i>	<i>Art. 14</i>
<i>DEHORSCOMMERCIALI-DIREZIONALI</i>	<i>Art. 15</i>
<i>LAPIDI E CIPPI COMMEMORATIVI</i>	<i>Art. 16</i>
<i>SUSSIDI OPERATIV.</i>	<i>Art. 17</i>
<i>PROCEDURE</i>	<i>Art. 18</i>
<i>STANDARD URBANISTICI</i>	<i>Art. 19</i>
<i>ONERI CONCESSORI</i>	<i>Art. 20</i>

Art. 1 PREMESSA

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Regolamento Edilizio Comunale, disciplina tutte quelle strutture di arredo a servizio delle residenze e delle strutture con destinazione d'uso commerciale-direzionale; sono fatte salve le norme riportate nei singoli disciplinari d'uso attualmente in vigore per le parti non in contrasto con il presente regolamento. Per ogni singola destinazione d'uso sono indicate puntualmente quali sono le strutture leggere ammesse.

Art. 2 NORME GENERALI

Le strutture accessorie, nelle loro diverse funzioni, possono essere installate su suolo privato, pubblico o privato di uso pubblico, a condizione che:

- a) non costituiscano pericolo per la sicurezza della circolazione e non pregiudichino in alcun modo la funzionalità della viabilità carrabile, ciclabile e pedonale;
- b) non impediscano la funzionalità e non limitino la superficie delle aree a parcheggio;
- c) non rechino pregiudizio ad alberature, anche se isolate, ed alle pavimentazioni esistenti (*quando realizzate su suolo pubblico o ad uso pubblico*);
- d) siano rispettate le norme del Nuovo Codice della Strada (*D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e succ. mod.*), del Codice Civile e, in ogni caso, siano fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
- e) i materiali ed i colori non costituiscano disturbo estetico dell'ambiente circostante e non generino confusione con la segnaletica stradale;
- f) le forme siano di tipo semplice e regolare e le relative strutture siano facilmente smontabili e/o amovibili (*se realizzate su suolo pubblico o privato ad uso pubblico*);
- g) le dimensioni massime delle strutture relative al presente regolamento non siano superate.

I manufatti previsti su aree private possono essere realizzati su modeste platee di ancoraggio realizzate in piastre prefabbricate o in calcestruzzo aventi superficie massima eccedente di ml. 0,50, su ogni lato, rispetto la superficie lorda dei manufatti, che dovranno comunque essere conformi a quanto previsto dal presente articolo alla lettera "g". Le platee di ancoraggio devono avere dimensioni contenute tali da non rientrare nelle tipologie disciplinate dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Art. 3 GAZEBO

Per gazebo si intendono quelle strutture costituite da elementi verticali di sostegno realizzati in legno o metallo, di forma regolare circolare, quadrata, ecc., comunque geometrica, con copertura a cupola o a falde regolari, realizzata in legno, arelle o materiale sintetico (*con colori che non costituiscano disturbo estetico dell'ambiente circostante*) ed aperte su tutti i lati (*fatta eccezione per pannelli grigliati così come riportato nei sussidi allegati*).

Per le residenze può essere realizzato un solo gazebo per ogni unità abitativa con le seguenti caratteristiche:

- ✚ superficie lorda massima ammessa mq. 16,00 (*misurata sulla proiezione del profilo più esterno del coperto*);
- ✚ altezza massima ammessa: non deve superare i m. 3,00.

Per le attività commerciali-direzionali può essere realizzato un solo gazebo per ogni attività con le seguenti caratteristiche:

- ✚ superficie lorda massima ammessa mq. 60,00 (*misurata sulla proiezione del profilo più esterno*);
- ✚ altezza massima ammessa: non deve superare i m. 4,00 (estradosso di copertura).

(sussidi operativi da figura 1 a figura 8)

Art. 4 CAPANNI PER ATTREZZI DA GIARDINO

Strutture chiuse in legno di forma geometrica con eventuale aperture per porte e finestre e con copertura a falde. Queste strutture sono adibite al deposito di attrezzature per giardinaggio o magazzini, in genere. Il presente articolo norma le sole strutture residenziali e quindi esclude quelle a destinazione e commerciale-direzionale.

Possono essere ancorate su basamento in legno, piastre prefabbricate o calcestruzzo, comunque di modesta entità.

Può essere realizzato un solo capanno per ogni unità abitativa delle strutture residenziali.

- ✚ superficie lorda massima ammessa mq. 7,00 *(misurata sulla proiezione del profilo più esterno del coperto)*;
- ✚ sporto massimo della copertura m. 0,50;
- ✚ altezza massima ammessa: non deve superare i m. 2,50 (estradosso di copertura).

(sussidi operativi da figura 9 a figura 11)

Art. 5 PERGOLE

Strutture in legno e/o metallo, aperte sui lati e non coperte, costituite da elementi verticali portanti, travi e arcarecci. Le pergole possono essere di tipo accostato ai fabbricati, di collegamento, o isolato. Queste strutture non possono essere dotate di copertura in nessun caso, fatta eccezione per le essenze vegetali di tipo rampicante o cannuccia palustre (*arelle*) o altro materiale ombreggiante.

Può essere realizzata una sola pergola di tipo isolato o di collegamento per ogni unità abitativa delle strutture residenziali.

Possono essere ancorate su basamento in legno, piastre prefabbricate o calcestruzzo, comunque di modesta entità.

- ✚ Superficie lorda massima ammessa mq. 30,00 *(misurata sulla proiezione del profilo più esterno del coperto)*;
- ✚ altezza massima interna m. 3,00;
- ✚ copertura: piana, falda inclinata, due falde.

Può essere realizzata una sola pergola di tipo isolato o di collegamento per ogni attività commerciale-direzionale.

Possono essere ancorate su basamento in legno, piastre prefabbricate o calcestruzzo, comunque di modesta entità.

- ✚ Superficie lorda massima ammessa mq. 100,00 *(misurata sulla proiezione del profilo più esterno del coperto)*;
- ✚ altezza massima interna m. 4,00;
- ✚ copertura: piana, falda inclinata, due falde.

(sussidi operativi da figura 12 a figura 16)

Art. 6 TETTOIE RICOVERO AUTO

Strutture in legno o metallo, purché le forme degli elementi siano decorative, aperte sui lati, costituite da elementi verticali portanti, travi orizzontali e arcarecci con copertura in legno, arelle e materiali sintetici *(con colori che non costituiscano disturbo estetico dell'ambiente circostante)*.

Possono essere ancorate su basamento in piastre prefabbricate o pavimentazione in autobloccanti grigliati, comunque di modesta entità con esclusione di pavimentazioni impermeabilizzanti.

- ✚ Può essere realizzata una sola tettoia per ogni unità abitativa delle strutture residenziali;
- ✚ superficie lorda massima ammessa mq. 30,00 (*misurata sulla proiezione del profilo più esterno del coperto del coperto*);
- ✚ altezza massima ammessa: non deve superare m. 2,80 (estradosso di copertura);
- ✚ distanza minima dalla sede stradale m. 1,50 (*in presenza di marciapiede tale distanza deve essere riferita al filo esterno del marciapiede, lato proprietà*).

(*sussidi operativi da figura 17 a figura 19*)

Art. 7 TETTOIE PER IL RICOVERO DI CICLI E MOTOCICLI

Strutture in legno o metallo, purché le forme degli elementi siano decorative, aperte sui lati, costituite da elementi verticali portanti, travi orizzontali e arcarecci con copertura in legno, aelle e materiali sintetici (*con colori che non costituiscano disturbo estetico dell'ambiente circostante*). Possono essere ancorate su basamento in piastre prefabbricate o pavimentazione in autobloccanti grigliati, comunque di modesta entità con esclusione di pavimentazioni impermeabilizzanti.

Può essere realizzato una sola tettoia per ogni unità abitativa delle strutture residenziali.

- ✚ Superficie lorda massima ammessa mq. 10,00 (*misurata sulla proiezione del profilo più esterno del coperto*);
- ✚ altezza massima ammessa: non deve superare i m. 2,50 (estradosso di copertura);
- ✚ distanza minima dalla sede stradale: m. 1,50 (*in presenza di marciapiede tale distanza deve essere riferita al filo esterno del marciapiede, lato proprietà*).

(*sussidi operativi figura 20*)

Art. 8 PISCINE PRIVATE PREFABBRICATE RIMOVIBILI

Strutture leggere facilmente rimovibili, sia di tipo gonfiabile che di tipo prefabbricato (con elementi portanti in metallo verniciato e elemento di contenimento dell'acqua in materiale sintetico), realizzate fuori terra aventi dimensioni modeste. Il presente articolo norma le sole strutture residenziali e quindi esclude quelle a destinazione commerciale-direzionale.

In nessun caso è prevista la realizzazione di pavimentazione o movimenti di terra per l'installazione della struttura o a completamento degli spazi limitrofi. Le strutture devono rispettare i criteri di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia. Può essere realizzato un solo elemento per ogni unità abitativa delle strutture residenziali.

- ✚ Superficie lorda massima ammessa mq. 20,00.
- ✚ altezza massima ammessa: non deve superare i m. 1,50;
- ✚ distanza minima dalla sede stradale m. 1,50 (*in presenza di marciapiede tale distanza deve essere riferita al filo esterno del marciapiede, lato proprietà*).

(*sussidi operativi da figura 21 a figura 24*)

Art. 9 ELEMENTI DI ARREDO

Fioriere, panchine, cestini, pannelli divisorii, grigliati.

Gli elementi di cui al presente articolo devono essere realizzati in materiali, forme e colori tali da richiamare le tipologie presenti negli ambiti adiacenti la zona d'intervento.

In particolare per gli elementi da posizionare in aree pubbliche o ad uso pubblico la scelta deve ricadere sulle tipologie già presenti nel territorio.

In aree private sono comunque da preferire elementi in legno o in ferro battuto che meglio si inseriscono nel contesto ambientale del territorio.

Il posizionamento di elemento di arredo su aree pubbliche o di uso pubblico non devono, in ogni caso, creare intralcio alla circolazione pedonale, veicolare o l'accessibilità ai diversamente abili, e nel rispetto di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (*D.Lgs. 30 Aprile 1992 n 285 e succ. mod.*).

(sussidi operativi da figura 25 a figura 32)

Art. 10 LAMPIONI DA GIARDINO - FONTANELLE

E' ammessa la posa di strutture quali lampioni, fontanelle e comunque strutture che richiedano la posa di sottoservizi per il loro utilizzo, di modeste dimensioni.

✚ Rispetto della L.R. 27 giugno 1997, n. 22 "norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso".

(sussidi operativi da figura 33 a figura 38)

Art. 11 GIOCHI BAMBINI

E' ammessa la posa di strutture per il gioco e lo svago dei bambini realizzate con struttura in legno, metallo o p.v.c., di modeste dimensioni, per ogni singola struttura è ammessa un'altezza massima di m. 2,80:

✚ Superficie massima complessiva mq. 100,00;

✚ le strutture devono essere conformi alle norme UNI EN 1176 e UNI EN 1177 ss. mm.;

✚ per le strutture aventi dimensioni superiori è necessario presentare richiesta di Permesso di Costruire o D.I.A. (*D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, D.lgs. 22 gennaio 2004 n°42*).

(sussidi operativi da figura 39 a figura 44)

Art. 12 TENDE PARASOLE

E' ammessa l'installazione di tende da sole su fabbricati affacciati in aree private, realizzate in forme e con materiali tali che non costituiscano disturbo estetico dell'ambiente circostante. Il presente articolo norma le sole strutture residenziali e quelle a destinazione commerciale-direzionale. E' ammessa l'installazione, sul fronte di fabbricati su strade o marciapiedi pubblici o ad uso pubblico, di tende da sole ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico realizzate con materiali e colori che non costituiscano disturbo estetico all'ambiente circostante. La loro altezza dal piano di calpestio non deve essere inferiore a m. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo interno del marciapiede e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada. L'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità.

Art. 13 PERCORSI OMBREGGIATI

Per percorsi ombreggiati si intendono quelle strutture costituite da elementi verticali di sostegno realizzati in legno o metallo (*preferibilmente in ferro battuto*), che sottolineano un percorso, con copertura a volta o a due falde, realizzata preferibilmente mediante essenze vegetali di tipo rampicante o cannuccia palustre (*arelle*), oppure in legno, materiale sintetico (*con colori che non costituiscano disturbo estetico dell'ambiente circostante*) ed aperte su tutti i lati.

La loro altezza dal piano di calpestio non deve essere inferiore a m. 2,20 e non deve superare i m 4,00, la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo interno del marciapiede e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada. Il presente articolo norma le sole strutture a destinazione commerciale-direzionale e quindi esclude quelle a destinazione residenziale.

Art. 14 COPERTURE AMOVIBILI PER PISCINA.

E' ammessa la realizzazione di strutture amovibili per la copertura delle piscine. Tale struttura potrà essere realizzata con struttura portante in legno o metallo (*compreso l'alluminio preverniciato*) e le tamponature in vetro, potrà essere realizzata anche mediante strutture telescopiche.

- ✚ Superficie lorda massima ammessa mq. 50,00.
- ✚ altezza massima ammessa: non deve superare i m. 3,00;
- ✚ distanza minima dalla sede stradale m. 1,50 (*in presenza di marciapiede tale distanza deve essere riferita al filo esterno del marciapiede, lato proprietà*).
- ✚ Distanza minima dai confini mt. 5,00 (salvo accordi scritti tra le parti).

(*sussidi operativi da figura 45 a figura 48*)

Art. 15 DEHORS PER ATTIVITA' COMMERCIALI-DIREZIONALI.

Il presente articolo norma le sole strutture commerciali-direzionale e quindi esclude quelle a destinazione residenziale. Sono da considerare manufatti precari c.d. dehors, strutture temporanee, assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a dei manufatti edilizi volte a soddisfare esclusivamente le esigenze delle attività commerciali-direzionali nell'arco temporale della loro durata, senza creare un incremento della capacità insediativa. Le strutture devono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione.

I manufatti precari c.d. dehors potranno essere installati in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto, a servizio delle attività commerciali-direzionali, garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'attività cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Sono escluse le zone pubbliche interessanti aree verdi, aiuole, marciapiedi, sede stradale destinata alla pubblica circolazione, alberature anche singole nell'ottica di evitare la sottrazione di spazi pubblici a fruizione collettiva nonché le zone adibite alla sosta dei veicoli e i posti auto. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (*es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.*) che ne imitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione. Per l'occupazione di suolo pubblico deve essere acquisita apposita autorizzazione amministrativa. Nelle zone di pregio turistico-ricettivo dovrà essere posta attenzione alla localizzazione dei manufatti, i quali non devono comportare la compromissione per l'identificazione dell'ambiente nello spirito di salvaguardia e tutela.

I manufatti precari c.d. dehors, oggetto del presente articolo, potranno avere una superficie coperta:

- ✚ su suolo pubblico, su suolo privato ad uso e/o aperto al pubblico, pari alla concessione amministrativa di riferimento fino ad un max di mq. 150;
- ✚ su suolo privato fino a un max. di mq. 150;

✚ su superfici a terrazzo fino a un max. di mq. 150.

Nel caso di utilizzo per una singola struttura di più aree insistenti su suolo pubblico, su suolo privato ad uso e/o aperto al pubblico e su suolo privato si potrà ammettere il cumulo per una superficie max di mq. 150.

Riguardo alle superfici sopra esposte deve essere documentata la necessità, prevista la collocazione nel rispetto delle distanze dalle proprietà confinanti e dalle strade pubbliche.

L'occupazione è da valutarsi entro le proiezioni delle fronti della struttura al cui servizio deve essere posta la struttura.

La loro altezza dal piano di calpestio non deve essere inferiore a m. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima può coincidere con il filo interno del marciapiede e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada.

La struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa sismica. Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di un'autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale. Potrà essere realizzata legno o metallo (*preferibilmente ferro battuto*).

La copertura dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile, pannelli opachi o legno o arelle. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane. Nonché la loro canalizzazione e deflusso.

I dehors possono essere dotati di tamponature che saranno fissate al suolo solo mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici. I dehors possono prevedere delle tamponature che dovranno essere in vetro infrangibile o grigliati in legno su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano, con la possibilità, nella sola ipotesi di strutture poste su suolo privato, di utilizzare, per una altezza massima di cm. 100, materiali opachi.

L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.

La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota di cm. +20. Dalla quota stradale e l'altezza max al colmo non può superare ml. 3,20, misurate all'intradosso del solaio di copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di almeno ml. 2,70.

Le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa.

La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati e le porte individuate anche come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta. In presenza di più pubblici esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria.

In ragione della loro singolarità e della loro approvazione in conformità alla presente normativa per questo tipo di strutture è esclusa la possibilità di essere oggetto di sanatoria a seguito di emanazione di un condono edilizio statale e/o regionale.

(sussidi operativi da figura 49 a figura 56)

Art. 16 LAPIDI E CIPPI COMMEMORATIVI

Il presente articolo norma la posa di lapidi e cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo di eventi posti nei parchi o nei giardini.

Eventuali deroghe o difformità devono ottenere l'approvazione del Consiglio Comunale.

L'apposizione del manufatto dovrà avvenire non prima di aver maturato il permesso (DIA ai sensi delle normative vigenti (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i.) su provvedimento favorevole della Giunta Comunale la quale sulla scorta dei pareri acquisiti, delibera il luogo per la posa di lapidi e cippi commemorativi.

Il cippo deve distare almeno mt. 0,50 dal filo esterno del marciapiede o in sua assenza mt. 0,80 oltre la carreggiata sul ciglio stradale e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada. Il cippo deve essere contenuto nelle seguenti dimensioni massime: altezza cm. 0,60 base cm. 40 x 30; deve essere realizzato con materiali chiari come la pietra naturale, il marmo bianco di carrara, il travertino che meglio si inseriscono nel contesto ambientale del territorio comunale. Nel cippo deve essere riportato il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto, non sono permessi collocazioni di foto e/o di fiori.

(sussidi operativi da figura 57 a figura 60)

Art. 17 SUSSIDI OPERATIVI

Il contenuto di questo fascicolo (*serie di sussidi operativi grafici*) va considerato come uno strumento di natura esemplificativa ed orientativa.

Deve essere quindi inteso come uno strumento che, anziché imporre tipologie precostituite, aiuti a progettare ed inserire nelle varie situazioni ambientali, quegli elementi che meglio si adattano al contesto d'intervento.

Tutti gli elementi in esso riportati sono puramente indicativi; dimensioni, materiali e colori sono riportati nel presente regolamento agli articoli specifici.

Art. 18 PROCEDURE

- a. I manufatti richiamati agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento non costituiscono né superficie coperta e volume né distanza dal confine e dai fabbricati in relazione agli indici urbanistico-edilizi, sono soggetti a D.I.A. (*denuncia di inizio attività*) o Permesso di costruire ai sensi delle normative vigenti (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i.). Per gli interventi in aree sottoposte a vincolo ambientale si applicano le disposizioni previste D.lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 s.m.i. (*Codice dei Beni culturali e paesaggistici*). L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dei manufatti e la rimessa in pristino del suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo.
- b. I manufatti richiamati agli artt. 3, 4, 5, 6, e 7 del presente regolamento possono essere realizzati a distanze dal confine di proprietà inferiori a mt. 5,00 con minimo di mt. 1,50 senza assenso del confinante. Per distanze inferiori a mt. 1,50 dal confine i manufatti richiamati agli artt. 3, 4, 5, 6, e 7 del presente regolamento possono essere realizzati solo previo consenso scritto del confinante mediante sottoscrizione del progetto presentato in comune.
- c. I manufatti richiamati agli artt. 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento non costituiscono superficie coperta e/o volume né distanza dal confine e dai fabbricati in relazione agli indici urbanistico-edilizi e sono soggetti a comunicazione corredata da planimetria e documentazione fotografica del sito interessato dalla posa del manufatto. L'installazione su area privata è soggetta a comunicazione in carta semplice. La comunicazione è d'obbligo anche nel caso di rimozione della struttura. L'installazione su area pubblica o ad uso pubblico è soggetta a rilascio di Permesso di costruire o D.I.A. (*denuncia di inizio attività*) ai sensi delle normative vigenti (D.P.R. 6 giugno 2001 s.m.i.). L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dei manufatti e la rimessa in pristino del

suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che e il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo. Le strutture aventi dimensioni superiori, a quanto previsto dagli artt. 8, 9, 10 e 11, sono soggetti a D.I.A. o Permesso di Costruire. (*D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. e D.lgs. 22 gennaio 2004 n°42 s.m.i.*).

- d. I manufatti richiamati all'art. 12 comma 1° del presente regolamento non costituiscono né superficie coperta e volume né distanza dal confine e dai fabbricati in relazione a gli indici urbanistico-edilizi e sono soggetti a comunicazione corredata da planimetria e documentazione fotografica del fabbricato interessato dalla posa del manufatto, fermo restando che per gli interventi ricadenti in area sottoposta a vincolo ambientale sono soggetti a quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. e dal D.lgs. 22 gennaio 2004 n°42 s.m.i..
- e. I manufatti richiamati all'art. 12 comma 2° del presente regolamento non costituiscono né superficie coperta e volume né distanza dal confine e dai fabbricati in relazione agli indici urbanistico-edilizi e sono soggetti a D.I.A. o Permesso di costruire ai sensi delle normative vigenti (*D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. e D.lgs. 22 gennaio 2004 n°42 s.m.i.*).
- f. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dei manufatti e la rimessa in pristino del suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo.
- g. I manufatti richiamati all'art. 13 del presente regolamento non costituiscono né superficie coperta e volume né distanza dal confine e dai fabbricati in relazione agli indici urbanistico-edilizie sono soggetti a DIA o Permesso di costruire ai sensi delle norme vigenti (*D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. e D.lgs. 22 gennaio 2004 n°42 s.m.i.*).
- h. I manufatti richiamati agli artt. 14 e 15 del presente regolamento non costituiscono né superficie coperta e volume né distanza dal confine e dai fabbricati in relazione agli indici urbanistico-edilizie sono soggetti a DIA o Permesso di costruire ai sensi delle norme vigenti (*D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. e D.lgs. 22 gennaio 2004 n°42 s.m.i.*).
- i. Per i manufatti richiamati agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 15 la pratica, redatta da tecnico abilitato, dovrà essere presentata completa di tutta la documentazione prevista in ordine al tipo di pratica edilizia, compreso quella necessaria per il rilascio dei pareri degli altri uffici enti e esterni. E' richiesto anche l'estratto di P.R.G., planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000, rappresentazione grafica del manufatto come previsto dal vigente Regolamento Edilizio, relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, documentazione fotografica dei luoghi, l'elaborato sul rispetto della L n. 13 del 1989, planimetria dell'area circostante in modo da contestualizzare l'opera, certificazione in ordine alle strutture portanti (*stabilità, resistenza...*) con eventuale asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica, eventuale copia dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività in essere, per aree sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04 s.m.i. la richiesta di autorizzazione paesaggistica e relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12.12.2005, per strutture da realizzare in prossimità o entro aree SIC Valutazione di Incidenza Ambientale redatta da tecnico abilitato ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 3173 del 10.10.2006. Il progetto deve tenere conto, oltre del contesto ambientale circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.
Per le strutture realizzate in aree condominiali è necessario produrre il preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale. La mancanza anche di uno solo degli elementi tra quelli indicati nel presente articolo costituisce improcedibilità dell'istanza fino a quando non sarà

prodotto, pertanto la pratica verrà restituita a chi ne fa istanza. Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in ragione del tipo di intervento.

Art. 19 STANDARD URBANISTICI

Qualora la realizzazione delle opere contenute nel presente regolamento comportino la diminuzione degli standard urbanistici gli stessi possono essere rilocalizzati, previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, in altra area compresa entro un raggio di ml. 250 dalla originaria collocazione.

Art. 20 ONERI CONCESSORI

Le strutture normate dal presente regolamento che sono soggette a DIA o Permesso di Costruire ai sensi del DPR 380/01 s.m.i. sono soggette al pagamento dei soli diritti di segreteria. Per le strutture descritte agli artt. 4, 6, 7, 13, 14 e 15 non trova applicazione l'art. 16, c. 1 del DPR 380/2001 s.m.i..

SUSSIDI OPERATIVI GRAFICI

**Il presente allegato è parte integrante del
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE STRUTTURE LEGGERE SU SUOLO
PRIVATO, PUBBLICO O AD USO PUBBLICO.**

PREMESSA

Il contenuto di questo fascicolo (sussidi operativi grafici) va considerato come uno strumento non di carattere normativo, quanto piuttosto di natura esemplificativa ed orientativa. Deve essere quindi inteso come uno strumento di lavoro che, anziché imporre tipologie precostituite, aiuti a progettare ed inserire

nelle varie situazioni ambientali, quegli elementi che meglio si adattano al contesto d'intervento. Senza voler essere esaustivo questo allegato propone unicamente una rassegna di esempi tali da rendere l'arredo esterno, delle unità abitative private o attività commerciali che utilizzino il suolo pubblico, omogeneo e curato per una più efficace presentazione del territorio comunale ed allo stesso tempo semplificare i percorsi atti ad ottenere le relative autorizzazioni.

Rif. Art. 3 Gazebo

Rif. Art. 4 Capanni per attrezzi da giardino

Rif. Art. 5 Pergole

Rif. Art. 6 Tettoie ricovero auto

Rif. Art. 7 Tettoie per il ricovero di cicli e motocicli

Rif. Art. 8 Piscine private prefabbricate rimovibili

Rif. Art. 9 Elementi di arredo

Rif. Art. 10 Lampioni da giardino - fontanelle

Rif. Art. 11 Giochi bambini

Rif. Art. 14 Coperture amovibili per piscina

Rif. Art. 15 Dehors per attività artigianali-commerciali

Rif. Art. 16 Lapidi e cippi commemorativi

Rif. ART. 3 - GAZEBO




Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8

Rif. ART. 4 – CAPANNI PER ATTREZZI DA GIARDINO



Figura 9



Figura 10



Figura 11

Rif. ART. 5 – PERGOLE



Figura 12



Figura 13



Figura 14



Figura 15



Figura 15



Figura 16

Rif. ART. 6 – TETTOIE RICOVERO AUTO



Figura 17



Figura 18



Figura 19

Rif. ART. 7 – TETTOIE PER IL RICOVERO DI CICLI E MOTOCICLI




Figura 20

Rif. ART. 8 – PISCINE PRIVATE PREFABBRICATE RIMOVIBILI



Figura 21



Figura 22



Figura 23



Figura 24

Rif. ART. 9 – ELEMENTI DI ARREDO



Figura 25



Figura 26



Figura 27



Figura 28



Figura 29



Figura 30



Figura 31



Figura 32

Rif. ART. 10 – LAMPIONI DA GIARDINO - FONTANELLE



Figura 33



Figura 34



Figura 35



Figura 36




Figura 37



Figura 38

Rif. ART. 11 – GIOCHI BAMBINI



Figura 39



Figura 40



Figura 41



Figura 42



Figura 43



Figura 44

Rif. ART. 14 – COPERTURE AMMOVIBILI PER PISCINA



Figura 45



Figura 46



Figura 47



Figura 48

Rif. ART. 15 – DEHORS PER ATTIVITA' COMMERCIALI DIREZIONALI



Figura 49



Figura 50



Figura 51



Figura 52



Figura 53



Figura 54



Figura 55



Figura 56

Rif. ART. 16 LAPIDI E CIPPI COMMEMORATIVI



Figura 57



Figura 58



Figura 59



Figura 60